



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2545 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa

da

IVANO TASINI (C.F. TSNVNI49S29C830X), rappresentato e difeso dall'avv. BALESTRA ELISA ed elettivamente domiciliato in VIA BASTIONI OCCIDENTALI 15 47921 RIMINI presso il difensore avv. BALESTRA ELISA;

ALNITAK S.R.L. (C.F. 03204060408), rappresentato e difeso dall'avv. FABBRI ALESSANDRO e dall'avv. SORCI MICHELE (SRCMHL72C30H294C) Via XIX Ottobre, 5 47838 Riccione ed elettivamente domiciliato in Piazza Mercato n. 20 47841 Cattolica presso il difensore avv. FABBRI ALESSANDRO;

ATTORI

Contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA' ARIOSTO S.P.A. (C.F. 02075170353), rappresentato e difeso dall'avv. LENZINI ILARIA e dall'avv. IOTTI STEFANIA (TTISFN72A42H223Q) VIA P. BORSELLINO, 2 42124 REGGIO EMILIA ed



elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO, 2
42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. LENZINI
ILARIA;

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE TASINI, come da foglio di
precisazione delle conclusioni del 4.12.2020;

PER PARTE ATTRICE ALNITAK, come da foglio di
precisazione delle conclusioni del 3.12.2020;

PER PARTE CONVENUTA, come note di udienza del
30.22.2020.

OGGETTO: VENDITA DI COSE MOBILI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato
Ivano Tasini adiva il Tribunale di Rimini in
opposizione al decreto ingiuntivo n. 572 del 2017
emesso dallo stesso Tribunale in data 27.3.2017
con cui veniva ingiunto ad Ivano Tasini e Alnitak
S.r.l. il pagamento della somma di euro
1.000.000,00 in favore del fallimento della
società Ariosto S.p.a. a titolo restitutorio di
somma di denaro corrisposta sulla base di
contratto preliminare sciolto dal curatore a norma
dell'art. 72 L. Fall.

Allegava, in particolare, parte opponente
che:

- Non vi era giurisdizione del Giudice
ordinario in quanto nel contratto preliminare
le parti avevano inserito una clausola
compromissoria;



- In subordine, doveva ritenersi competente a conoscere della domanda azionata in via monitoria la Sezione Specializzata in materia di impresa;
- Nel merito la pretesa non era fondata in quanto il contratto preliminare doveva ritenersi risolto *ex lege* per inadempimento da parte di Ariosto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, con conseguente diritto al trattenimento della somma (qualificata come caparra confirmatoria).

Si costituiva in giudizio il fallimento convenuto opposto contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto in quanto infondata.

La causa veniva riunita a quella avente R.G. n. 2561/2017, avente ad oggetto opposizione proposta da Alnitak S.r.l. avverso il medesimo decreto ingiuntivo.

In entrambe le cause il Giudice precedente assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 10.12.2020 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata per i seguenti motivi.



Quanto all'eccezione di arbitrato, basata sull'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto preliminare di cui è causa, la stessa non può essere accolta in quanto infondata alla luce di una corretta interpretazione degli articoli 72 e 83-*bis* L. Fall.

L'art. 72 consente, da un lato, al Curatore fallimentare di sciogliersi dai contratti (non ancora completamente eseguiti) facenti capo all'imprenditore fallito, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Dall'altro, l'art. 83-*bis* prevede che *"se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito"*.

Alla luce del dato normativo il ritiene il Tribunale che se il legislatore ha ritenuto di individuare quale conseguenza dello scioglimento del contratto l'improcedibilità del giudizio arbitrale originato da una clausola compromissoria in esso contenuta, a maggior ragione deve concludersi nel senso della non opponibilità al fallimento di una simile clausola nei casi in cui il giudizio arbitrale non sia pendente. Argomentare diversamente condurrebbe a riservare un trattamento giuridico irragionevolmente differente ad ipotesi assimilabili, mentre l'interpretazione in questa sede patrocinata



consente di scongiurare un simile esito.

L'eccezione va pertanto rigettata.

Va altresì rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente in favore della Sezione Specializzata per le controversie in materia di impresa. Infatti, la presente controversia ha ad oggetto il diritto alla restituzione di una somma di denaro corrisposta in virtù di un titolo non più efficace all'esito dell'esercizio della facoltà di scioglimento da parte del curatore a norma dell'articolo 72 L. Fall. Non rileva ai fini della presente controversia che il contratto dalla cui inefficacia deriva la pretesa restitutoria avesse ad oggetto trasferimento di quote sociali, in quanto si tratta di un profilo che non viene preso in considerazione né nella prospettazione delle parti né nella delibazione circa la fondatezza della pretesa di parte opposta. Non è, infatti, oggetto di contestazione tra le parti la titolarità delle partecipazioni sociali oggetto del contratto preliminare in quanto entrambe le prospettazioni muovono dal presupposto dell'inefficacia del contratto (pur divergendo quanto a cause e conseguenze della stessa).

Può pertanto procedersi ad analizzare il merito della domanda avanzata in sede monitoria dal fallimento Ariosto.

Ritiene il tribunale che il fallimento Ariosto si sia validamente sciolto ex articolo 72



L. Fall. dal contratto preliminare del 31.7.2009.

È infatti presente agli atti la dichiarazione del 30.9.2013 con cui il curatore esercita la facoltà di scioglimento dal contratto, previa autorizzazione in tal senso del comitato dei creditori (vedi documenti 6 e 17 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).

Non è idonea a paralizzare la pretesa del fallimento l'eccezione sollevata dagli opposenti relativa alla prospettata risoluzione di diritto del contratto in epoca anteriore al fallimento della società Ariosto. Nella prospettiva degli opposenti tale caducazione del contratto per inadempimento della società *in bonis* impedirebbe l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento di cui all'art. 72 e giustificherebbe il trattenimento da parte di Ivano Tasini e Alnitak della somma vantata dalla società *in bonis* a titolo di caparra confirmatoria all'atto della stipula del preliminare.

Non ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per l'operatività della risoluzione di diritto del contratto anteriormente alla data del fallimento.

Le parti infatti non avevano inserito nel contratto alcuna clausola che potesse consentire l'operatività del meccanismo risolutorio *ex lege* e automatico di cui all'art. 1457 c.c. (termine essenziale).

In particolare, non ritiene il Tribunale che



sia decisiva al fine di attribuire natura "essenziale" ai termini di pagamento di cui gli opposenti lamentano la violazione (rispettivamente fissati al 30.9.2010 e 30.11.2010 per gli importi di euro 350.000,00 cadauno, vedi appendice del 16.2.2010 al preliminare, doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) la circostanza che nel preliminare originario si prevedesse che *"di tutte le clausole stabilite nel presente contratto gliele considerato essenziale il vincolante per la validità degli impegni e degli obblighi assunti da ciascuna delle parti"* (art. 9 del preliminare) e che le singole scadenze in esso previste fossero individuate con la locuzione *"entro e non oltre"*.

La clausola di cui all'art. 9, infatti, è generica nel prevedere l'essenzialità del rispetto di tutte le clausole contrattuali e non può valere ad attribuire a specifiche pattuizioni l'effetto legale caducatorio tipico della previsione di un termine essenziale a norma dell'art. 1457 c.c.

Analogamente deve concludersi in merito alla locuzione *"entro e non oltre"*, da ritenersi mera formula di stile e che, in ogni caso, ben potrebbe essere funzionale a conferire maggiore enfasi al termine di adempimento, senza nondimeno avere la portata di ricollegare alla violazione dello stesso un effetto risolutivo automatico.

In tal senso peraltro si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha



ritenuto che "l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi" (Cass. n. 32238 del 2019).

Deve peraltro escludersi che l'essenzialità, nel caso di specie, possa essere desunta dall'analisi dell'oggetto del contratto e degli interessi dedotti dalle parti nel regolamento negoziale. Infatti, da un lato deve rilevarsi che tale essenzialità non emerga né testualmente, da altre clausole contrattuali, né a seguito di interpretazione sistematica. Dall'altro, deve rilevarsi come la condotta successiva delle parti, ed in particolare la stipula di un'appendice al contratto preliminare in cui venivano posticipate alcune scadenze, depone nel senso di escludere la natura "essenziale" dei termini previsti nel contratto originario, in quanto le parti hanno dimostrato di conservare un interesse alla realizzazione dell'operazione negoziale anche secondo cadenze temporali diverse e successive rispetto a quelle originariamente prefigurate.

Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto escludersi che il contratto preliminare



del 31.7.2009 fosse già risolto *ex lege* per inadempimento alla data in cui veniva esercitato dal curatore il potere di scioglimento di cui all'art. 72 L. Fall. Conseguentemente non assumono rilevanza le argomentazioni degli opposenti relative al diritto di trattenere la caparra e le opposizioni vanno pertanto, nel merito, rigettate con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice opponente. Nella determinazione delle stesse si tiene conto dei valori minimi della fase "istruttoria/trattazione", alla luce dell'attività istruttoria resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Ivano Tasini e Alnitak S.r.l. contro il fallimento della società Ariosto S.p.a., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta da Ivano Tasini e Alnitak S.r.l. e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna Ivano Tasini e Alnitak S.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favore di fallimento Ariosto delle spese di lite, determinate in euro 23.937,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.



Rimini, il 22 marzo 2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

